

Testo approvato dal Senato (nдр. cancellate le parti su richiesta del Governo ed evidenziate in giallo le parti aggiunte sempre su richiesta del Governo)

FUCKSIA, TAVERNA, SERRA, BLUNDO, GIROTTA, PAGLINI, BERTOROTTA, SANTANGELO, CATALFO

Il Senato,
premessO che:

l'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell'animale, proclamata il 15 ottobre 1978, ha sancito che «tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all'esistenza». Tale articolo riconosce da una parte il diritto agli animali alla vita ed al benessere, dall'altra impone all'uomo il dovere di tutelare questa loro condizione;

nell'Unione europea sono stati approvati numerosi atti normativi che testimoniano un'evoluzione della condizione animale nell'ambito dei diritti. Per citarne qualcuno, la direttiva 1999/74/CE (regolamentazione più stringente per gli allevamenti di galline ovaiole), la direttiva 1999/22/CE (normativa per la detenzione degli animali nei giardini zoologici), il regolamento (CE) n. 1523/2007, recante il divieto di commercializzare pellicce ricavate da cani e gatti; la direttiva 2009/147/CE (norme concernenti la conservazione degli uccelli selvatici);

in materia di benessere animale, un passo fondamentale in Europa è stato compiuto con la sottoscrizione del Trattato di Lisbona (in vigore dal 1o gennaio 2008). In questo atto si è giunti a considerare gli animali «esseri senzienti» ovvero individui in grado di provare piacere o dolore. L'attribuzione a tutti gli animali, compresi quelli d'affezione, della capacità di sentire, assume un rilievo fondamentale a livello giuridico, in quanto li differenzia definitivamente dalle cose mobili. Alla luce di ciò, dunque, anche il particolare legame tra uomo ed animale d'affezione evolve da una prospettiva tendenzialmente unilaterale ad una più complessa considerazione della relazione uomo-animale, dove il flusso di affetto e ausilio che si verifica è reciprocamente rilevante e dove entrambi i membri del rapporto, pur nella loro specificità, sono attivamente soggetti e partecipi;

l'evoluzione promossa dal Trattato di Lisbona si traduce nell'impegno per gli Stati membri a promuovere concretamente politiche in materia di benessere e tutela degli animali. Per quanto riguarda l'Italia, si è ancora lontani da un'effettiva attuazione di quanto disposto nel Trattato. Infatti, la legislazione in materia di tutela animale è ferma all'entrata in vigore della legge n. 281 del 1991, che pur rappresentando un passo in avanti per l'affermazione di un più civile rapporto tra le persone e gli animali, non raggiunge i livelli di protezione prescritti negli atti comunitari. Inoltre, l'attuazione di molti dei principi sanciti da questa legge viene affidata alle Regioni, che spesso interpretano in modo assai differente il riconoscimento dei diritti animali;

il nostro Paese, nel 2010, ha approvato la legge n. 201 del 2010, con la quale ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987, per la protezione degli animali da compagnia, dettando specifiche norme di adeguamento interno. La normativa citata chiede, in particolare, agli Stati aderenti, l'attuazione di principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. In sostanza, il proprietario, o la persona che se ne occupa, sono considerati responsabili anche del suo benessere, dovendo fornire all'animale, oltre al sostentamento, anche cure e attenzione alla sua salute;

l'effettiva tutela della salute e del benessere animale, al pari di quella umana, è possibile solo prevedendo livelli minimi ed essenziali di assistenza alle prestazioni sanitarie veterinarie. È necessario che vi sia una disciplina più stringente sull'attività professionale veterinaria, promuovendo maggiore trasparenza, informazione e comunicazione tra il veterinario ed il proprietario sui trattamenti terapeutici applicati all'animale. Negli ultimi anni, l'esigenza di una rivisitazione della regolamentazione della professione veterinaria si palesa dal numero di denunce dei casi di malasanità animale e dal proliferare di associazioni che sollecitano i rappresentanti delle istituzioni ad un intervento legislativo in questa direzione. Alcune di queste associazioni il 4 febbraio 2015 hanno indetto la prima giornata in memoria delle vittime della malasanità veterinaria, e con l'occasione hanno richiesto al Presidente del Senato la calendarizzazione dell'Atto Senato 1482, "Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela degli animali";

l'Italia, per onorare gli impegni assunti nei trattati e in recepimento degli atti comunitari, deve alzare i livelli di protezione e di tutela di tutti gli animali, non solo per quelli da compagnia, ad esempio adottando soluzioni più concrete, etiche e sostenibili per gli animali randagi, migliorando le anagrafi canina e felina come strumento di contrasto all'abbandono, inasprendo le pene per i reati contro il

sentimento animale, promuovendo procedure di sperimentazione alternative a quelle sugli animali, sancendo il divieto di allevamento degli animali da pelliccia, contrastando il traffico illegale di animali esotici e le adozioni verso Paesi che non garantiscono pari condizioni di tutela;

il decreto legislativo n. 26 del 2014, recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", introduce disposizioni che mirano alla sostituzione e alla riduzione dell'uso di animali nelle diverse procedure e al miglioramento dei metodi di allevamento, sistemazione, cura ed uso, nonché norme relative alla loro origine, marcatura, cura, sistemazione e soppressione, all'attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori. Il decreto legislativo promuove lo sviluppo e la ricerca di "approcci alternativi" anche attraverso finanziamenti destinati agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi, ma bisognerebbe promuovere maggiormente la formazione dei professionisti della ricerca,

impegna il Governo:

- 1) **nel rispetto delle disposizioni vigenti** a promuovere una più attenta regolamentazione della professione veterinaria, favorendo un rapporto più trasparente tra proprietario e veterinario;
- 2) ad adottare una politica di maggiore contrasto ai reati contro il sentimento animale, inasprendo le pene personali e pecuniarie previste ed implementando sistemi di controllo più efficaci;
- 3) **valutare l'opportunità di** predisporre un intervento, anche a livello europeo, finalizzato all'adozione di un programma diretto a prevenire il randagismo, vietando l'uccisione indiscriminata degli animali randagi. A tal proposito, a predisporre sistemi di controllo e di monitoraggio, al fine di verificare che a livello regionale tale divieto sia osservato;
- 4) ad assumere misure di contrasto all'esportazione di animali da compagnia in Paesi in cui non siano garantiti medesimi *standard* di tutela e protezione, nonché al traffico illecito di animali esotici;
- 5) a promuovere, nel rispetto del diritto comunitario e nazionale, iniziative circa l'uso di metodi alternativi ai metodi ~~che a sostenere prioritariamente, con iniziative anche di carattere normativo,~~ l'uso di ~~alternativi~~ (validati) ai metodi che utilizzano gli animali per le sperimentazioni, promuovendo a livello universitario la formazione di questi nuovi metodi di ricerca;
- 6) ad incentivare l'utilizzo nelle strutture sanitarie della *pet therapy*, assicurando per gli animali impiegati, rispetto per le loro caratteristiche etologiche;
- 7) ad adottare misure volte a disincentivare negli spettacoli pubblici, in particolare quelli circensi, l'utilizzo di animali, qualora questi ultimi siano costretti ad attività contrarie alla propria natura, in totale negazione alle proprie caratteristiche etologiche, o magari obbligati a rimanere in una condizione di prigionia per mero intrattenimento.